

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULLSS) approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria;
- visto il Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/1/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- visto il Regolamento CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- visto il Regolamento delegato (UE) 2021/881 della Commissione del 23 marzo 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- visto il Regolamento (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti, che consente di mantenere fino al 21 aprile 2023 i mezzi identificativi attuali;
- visto il Regolamento (CE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429

e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in vigore a decorrere dal 14 dicembre 2019;

- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117), e, in particolare, l'articolo 5 di detto Decreto;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/65 della Commissione, del 17 gennaio 2022, che sostituisce l'allegato I del 605/2021;
- visto il documento tecnico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero della salute e del Ministero della Transizione Ecologica «Peste Suina Africana (PSA) - Piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale» prot. 0009987 del 21/04/2021 DGSAF-MDS-P;
- visto il dispositivo del Direttore Generale della sanità e dei farmaci veterinari prot. 0001195 del 18/01/2022 DGSAF-MDS-P «misure di controllo e prevenzione della diffusione della PSA»;
- visto il decreto-legge del 17/02/2022, n. 9 (Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)) che prevede che le Regioni debbano attuare un Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione della popolazione selvatica sensibile, il controllo e, quando previsto, l'eradicazione della peste suina africana;
- considerato che è stato convocato un Tavolo di Lavoro con le finalità di condividere i contenuti di tale Piano, riunitosi in diverse occasioni, e che ha visto la partecipazione di dirigenti e/o loro rappresentanti della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali; delle strutture complesse di Sanità Animale, Igiene degli Alimenti di Origine Animale e Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Azienda USL; della Struttura flora e fauna del Dipartimento risorse naturali e Corpo Forestale dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali; del Corpo Forestale della Valle d'Aosta; del Dipartimento agricoltura dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali; del CeRMAS - IZS Piemonte Liguria e Valle d'Aosta; del Comitato regionale di gestione venatoria; del Parco Nazionale del Gran Paradiso (PNGP) e del Parco Regionale del Mont Avic;
- atteso che la Struttura igiene e sanità pubblica ha chiesto ai vari attori del Tavolo di lavoro di redigere ed inviare i documenti di competenza;
- atteso che la Struttura igiene e sanità pubblica, sulla base dei documenti predisposti dal su citato tavolo di lavoro, ha redatto un unico documento di Piano di misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana sul territorio regionale 2022/2024, comprensivo di un Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione del cinghiale (Sus scrofa) e di misure da intraprendere per evitare il diffondersi del virus nella Regione e della procedura da attuare in caso di comparsa di un focolaio

nella Regione;

- stabilito che la presente proposta di deliberazione venga trasmessa, a cura della competente Struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e al Centro di referenza nazionale per la peste suina CEREP, per i rispettivi pareri;
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 15 marzo 2022, n. 15-«Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Ulteriori Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7» nel quale si prevedono importanti azioni di depopolamento della popolazione dei cinghiali nella zona a confine con la Regione Valle d'Aosta;
- ritenuto importante coordinare le azioni di depopolamento dei cinghiali, nella zona a sud-est a maggiore densità, a confine con la Regione Piemonte;
- richiamato il “Piano generale di gestione delle crisi epidemiche, non epidemiche e nel settore degli alimenti e dei mangimi”, adottato dal Comitato regionale per la Protezione Civile in data 4 ottobre 2013, che istituisce l'Unità di Crisi Regionale;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- stabilito che la presente proposta di deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri sul bilancio regionale e che le eventuali spese trovano copertura nei trasferimenti ordinari annuali per il finanziamento della spesa sanitaria e per investimenti in ambito sanitario all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35;
- dato atto che eventuali spese decorrenti a seguito della comparsa di focolai della malattia saranno imputati al Commissario straordinario di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022 , n. 9 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022, a cui sarà intestata apposita contabilità speciale;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse, di concerto con l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il Piano di misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana sul territorio regionale 2022/2024, che in allegato è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo di un Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di misure da intraprendere per evitare il diffondersi del virus nella Regione e della procedura da attuare in caso di comparsa di un focolaio nella Regione;

2. di prendere atto che detto piano integra, per la parte di gestione della specie cinghiale, il Programma regionale di controllo della specie cinghiale per il periodo 2020-2024 precedentemente approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 124 del 28 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 64/1994;
3. di stabilire che la presente deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri sul bilancio regionale e che le eventuali spese trovano copertura nei trasferimenti ordinari annuali per il finanziamento della spesa sanitaria e per investimenti in ambito sanitario all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35;
4. di dare atto che eventuali spese decorrenti a seguito della comparsa di focolai della malattia saranno imputati al Commissario straordinario di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022 , n. 9 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022, a cui sarà intestata apposita contabilità speciale;
5. di stabilire che le azioni di depopolamento dei cinghiali, previste dal piano, sono adottate in deroga alle disposizioni dell'articolo 19 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e degli articoli 22 e 32 della legge del 6 dicembre 1991. n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
6. di incrementare la sorveglianza passiva per la ricerca di carcasse di cinghiale concentrando le risorse nelle aree dove è stata registrata una maggiore densità della specie;
7. di incrementare i controlli a cura dei servizi veterinari della Struttura complessa di Sanità Animale del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL sulle misure di biosicurezza che devono implementare gli allevamenti di suini e cinghiali e le strutture di alpeggio che ricoverano dei suidi; laddove negli allevamenti bradi e semibradi i Servizi veterinari dell'Azienda USL verifichino l'assenza di requisiti che garantiscono l'effettiva separazione con i suidi selvatici a vita libera, si disporrà che i suini allevati vengano trasferiti o ricoverati all'interno di un edificio dell'azienda; in caso di suini detenuti in alpeggio in condizioni di biosicurezza non idonee, verrà prescritto che questi siano riportati nell'azienda di fondovalle;
8. di stabilire che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle norme di biosicurezza e quelle eventualmente necessarie al fine di garantire l'attività di controllo della popolazione di cinghiali presenti nelle zone infette, qualora realizzate senza opere murarie, costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 e rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Esse sono realizzate anche in deroga alle disposizioni della disciplina urbanistica ed edilizia comunale e regionale, nonché della disciplina in materia idrogeologica;
9. di dare mandato al Comitato Regionale di Gestione Venatoria attraverso i cacciatori delle varie circoscrizioni di collaborare con il Corpo forestale della Valle d'Aosta e sotto il coordinamento di tale Corpo nell'effettuare le attività di sorveglianza passiva e di controllo della specie cinghiale;
10. di dare mandato alla Struttura flora e fauna dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali di aggiornare i prossimi calendari venatori alle disposizioni della presente deliberazione;

11. di dare mandato alla Struttura flora e fauna dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali di predisporre, al termine di ogni anno, un report consuntivo di sintesi del Piano di gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) con i risultati ottenuti, che sarà presentato a ISPRA e CEREP per la necessaria valutazione e la formulazione di eventuali correttivi da apportare alle azioni gestionali, sulla base dei quali presentare l'aggiornamento del piano per l'anno successivo;
12. di dare mandato al Corpo Forestale della Valle d'Aosta di effettuare le attività di sorveglianza passiva e di controllo della specie cinghiale e di coordinare i cacciatori in tale attività;
13. di dare mandato al Centro di Educazione Regionale Faunistico (CERF), con l'ausilio dei servizi veterinari del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, della struttura Valle d'Aosta con annesso CeRMAS dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e di altro personale abilitato, di organizzare dei corsi di formazione per i cacciatori, nei quali verranno fornite le indicazioni sulla resistenza del virus nelle diverse matrici, le misure da adottare per evitare la contaminazione ambientale e la diffusione del virus della PSA, le misure di smaltimento dei visceri e di trattamento delle carcasse, nonché di disinfezione di strumenti potenzialmente contaminati;
14. di dare mandato ai servizi veterinari del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, all'Ufficio Zootecnico del Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali e ai vari Centri di Assistenza Agricola di fornire per quanto di competenza le opportune informazioni agli interessati riguardo agli obblighi previsti dalla presente deliberazione;
15. di dare mandato ai servizi veterinari del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL di intensificare la vigilanza sulle misure di biosicurezza dando priorità agli allevamenti di tipo semibrado/all'aperto e a quelli di tipo familiare e di intensificare i controlli nelle strutture di alpeggio che ricoverano suini;
16. di dare mandato al dipartimento agricoltura dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali di segnalare ai servizi veterinari del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL le monticazioni delle aziende commerciali che detengono suini;
17. di mettere in atto una campagna di comunicazione attraverso la distribuzione ai comuni di locandine informative, realizzate mediante risorse di personale interne all'Amministrazione regionale, sulla procedura da attuare in caso di ritrovamento di una carcassa di cinghiale con la richiesta di apporre in modo che siano visibili da turisti e frequentatori dei boschi;
18. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della competente Struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, all'Assessorato agricoltura e risorse naturali, al Ministero della Salute, al Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, al Direttore della Struttura Complessa Valle d'Aosta con annesso CeRMAS dello stesso IZS, al CELVA., all'AREV e al Comando della Valle d'Aosta dei Carabinieri del N.A.S.;
19. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della competente Struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e al Centro di referenza nazionale per la peste suina CEREP, per i rispettivi pareri;

20. di stabilire che il documento in allegato è da intendersi a rimodulazione e aggiornamento costante, che il dirigente competente è autorizzato ad effettuare con provvedimento dirigenziale.
21. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, sezione Sanità.

§

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

Piano di misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana sul territorio regionale 2022/2024, comprensivo di un Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di misure da intraprendere per evitare il diffondersi del virus nella Regione e della procedura da attuare in caso di comparsa di un focolaio nella Regione.

PREMESSA

La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale contagiosa a carattere emorragico che colpisce i suini domestici e selvatici spesso causandone la morte. Pur non essendo una malattia a carattere zoonosico (non si trasmette infatti all'uomo) può causare ingenti danni di tipo economico agli Stati colpiti. Tali danni possono essere sia di tipo diretto (abbattimento obbligatorio degli animali malati e sospetti tali) che di tipo indiretto (divieto di commercializzazione di suini vivi e prodotti suinicoli, impatto sul turismo per il divieto di attività all'aperto in caso di presenza sul territorio del virus).

In Europa nel 2014 è esplosa un'epidemia di PSA in alcuni Paesi dell'Est della UE. Da allora la malattia si è diffusa in altri Stati Membri, tra cui Belgio e Germania.

In ambito internazionale la PSA è presente in Cina, India, Filippine e in diverse altre aree dell'Estremo Oriente.

In Italia la malattia era presente soltanto in Sardegna, fino allo scorso 7 gennaio 2022, giorno in cui è stato confermato il primo caso di PSA in un cinghiale rinvenuto nel comune di Ovada in provincia di Alessandria, in Piemonte. Da allora alla data del 23 marzo sono risultate positive alle analisi per la Peste Suina Africana 69 carcasse di cinghiale, 39 in Piemonte e 30 in Liguria, tutte rinvenute nella zona rossa individuata dal Ministero della salute (Mds) a cavallo tra Piemonte e Liguria.

Dal 2020 l'Italia, in considerazione dell'epidemia europea, ha elaborato un piano di sorveglianza nazionale. Tra le principali misure previste dal Piano nazionale vi sono la sorveglianza passiva nel settore domestico e nel selvatico, che consiste nel campionamento per la ricerca del virus di tutte le carcasse di cinghiale rinvenute sul territorio e di tutti i suini morti spontaneamente negli allevamenti, nella verifica del livello di applicazione delle misure di biosicurezza in allevamento, una delle principali misure di controllo e di prevenzione per ridurre il rischio di introduzione del virus in allevamento, nel controllo della popolazione dei cinghiali e nell'attività di formazione ed informazione rivolta ad allevatori ai cacciatori e a tutti i soggetti in qualche modo coinvolti, al fine di aumentare la consapevolezza e la conoscenza della malattia.

Tale Piano si prefiggeva di preparare il territorio nazionale al precoce rilevamento dell'eventuale ingresso del virus ed alla gestione di una possibile emergenza. Ed è stata proprio l'attività di sorveglianza passiva nel settore selvatico che ha permesso di individuare precocemente il primo caso di PSA in Italia.

In questo momento la gestione del selvatico assume un ruolo fondamentale. Sebbene gli effetti del controllo delle popolazioni sulla dinamica dell'infezione siano ancora oggetto di studio, la riduzione della densità dei cinghiali è uno degli strumenti con cui le autorità comunitarie stanno orientando le misure di prevenzione nonché di lotta alla malattia.

Per effettuare il depopolamento del cinghiale è necessario fare una stima della densità dello stesso. Allo stesso modo è importante conoscere e aggiornare costantemente la Banca Dati Nazionale (BDN) per gli allevamenti di suini e di cinghiali sul territorio, così come controllare ed intensificare il livello di biosicurezza degli stessi.

Questo documento è composto da una prima parte che riassume il “quadro conoscitivo essenziale” e in cui vengono forniti gli esiti di sorveglianza passiva del 2021 e inizio 2022 sul selvatico e sul domestico e i dati sulla stima della popolazione dei selvatici e degli allevamenti di suini e cinghiali nel territorio regionale. Prosegue poi con una seconda parte che racchiude gli obiettivi specifici del piano e le misure da intraprendere per cercare di evitare il diffondersi del virus nella Regione (*piano di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana*). Termina infine con una terza parte dove vengono descritte le misure da attuare in caso di presenza di un focolaio nella Regione (*piano di emergenza e di eradicazione della PSA*).

PRIMA PARTE – QUADRO CONOSCITIVO ESSENZIALE

1. ESITI SORVEGLIANZA PASSIVA IN VALLE D'AOSTA IN AMBITO SELVATICO


A partire dal 2021 è stato incrementato il monitoraggio sul territorio regionale al fine di ricercare carcasse di cinghiali morti per cause non legate all'attività venatoria o di controllo ed il loro recupero che avviene ad opera del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta.

Si riportano, di seguito, i dati relativi ai cinghiali ritrovati nel 2021 e nei primi due mesi del 2022 con evidenziata la localizzazione dei punti in cui sono stati ritrovate le carcasse.

	Stazione	Comune	Località	Mese	Causa Morte	Sesso	Età	Esito PSA
1	PM	Hône	Gorbelou	Gennaio	Sconosciuta	M	+ 30 mesi	Negativo
2	GA	Fontainemore	Fontainemore	Febbraio	Sconosciuta	M	6 - 18 mesi	Negativo
3	CH	Châtillon	Ussel	Febbraio	Sconosciuta	F	0 - 6 mesi	Negativo
4	GA	Fontainemore	Fontainemore	Maggio	Sconosciuta	M	6 - 18 mesi	Negativo
5	CH	Saint-Vincent	Froumies	Giugno	Sconosciute	F	+ 30 mesi	Negativo
6	BR	Brusson	Joux	Luglio	Incidente stradale	M	0 - 6 mesi	Negativo

7	CH	Châtillon	Pointé	Luglio	Sconosciuta	M	18 - 30 mesi	Negativo
8	PM	Perloz	Capoluogo	Agosto	Sconosciuta	F	18 - 30 mesi	Negativo
9	CH	Chambave	Le Clapey	Agosto	Annegamento	F	0 - 6 mesi	Negativo
10	CH	Chambave	Le Clapey	Agosto	Annegamento	F	0 - 6 mesi	Negativo
11	CH	Chambave	Le Clapey	Agosto	Annegamento	M	0 - 6 mesi	Negativo
12	VE	Challand-Saint-Victor	Oillon	Agosto	Sconosciute	F	6 - 18 mesi	Negativo
13	VE	Montjovet	Lillaz	Settembre	Incidente stradale	F	18 - 30 mesi	Negativo
14	AO	Pollein	Bimes	ottobre	Sconosciute	M	+ 30 mesi	Negativo

ANNO 2022								
	Stazione	Comune	Località	Mese	Causa Morte	Sesso	Età	Esito PSA
1	AR	Avise	Equilivaz	Gennaio	Incidente stradale	M	18-30 mesi	Negativo
2	PM	Perloz	Clevettes	Gennaio	Traumatiche	M	18-30 mesi	Negativo



2. ESITI SORVEGLIANZA PASSIVA IN VALLE D'AOSTA IN AMBITO DOMESTICO

Il lavoro di sorveglianza passiva dei suini domestici nell'ambito della Peste Suina Africana è iniziato nel 2020 a seguito della trasmissione del Piano nazionale di sorveglianza sulla Peste Suina Africana con nota del Ministero della salute prot. 0010045 del 29/04/2020 e viene svolto dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, in collaborazione con la Struttura complessa (S.C.)

Valle d'Aosta con annesso CeRMAS dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta.

Nel Piano di sorveglianza passiva dei suini domestici è previsto il campionamento di tutti i suini rinvenuti morti in allevamento nel corso dell'anno.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei prelievi eseguiti negli ultimi anni, tutti con esito negativo:

	2018	2019	2020	2021
N° suini campionati	6	4	5	7

La popolazione target di questo campionamento include tutte le aziende di suini presenti nel territorio regionale. Si fa presente che, considerato il ridotto numero di allevamenti suinicoli e il basso numero di capi presenti sul nostro territorio regionale, non risulta possibile garantire quanto stabilito dal piano nazionale e cioè il prelievo di campioni di organo da almeno 2 suini morti nelle aziende suinicole/settimana.

3. STIMA POPOLAZIONE SUIDI SELVATICI IN VALLE D'AOSTA

Al fine di poter gestire l'evoluzione del virus della Peste Suina Africana nella popolazione di cinghiali selvatici presenti in Valle d'Aosta è necessario conoscere l'entità della popolazione del suide.

Come indicato dal documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla "Gestione del cinghiale e peste suina africana – Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione" redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della transizione ecologica (di seguito denominato Documento tecnico 21/04/2021) vi sono "*limiti di applicabilità pratica, soprattutto in aree di grandi dimensioni (> 30.000 ha), di tecniche di stima affidabili*" con riferimento alla possibilità di censimenti sul campo.

Ciononostante, una stima della popolazione dei cinghiali presenti sul territorio regionale, che tiene conto anche della densità e della localizzazione, è desumibile analizzando i dati degli abbattimenti degli esemplari della specie (sia in ambito venatorio che in ambito di controllo della popolazione) e i dati relativi ai danni provocati dalla specie alle colture.

L'analisi dei dati di abbattimento, nella loro complessità, evidenzia un andamento dei dati di prelievo piuttosto omogeneo e costante nel corso degli ultimi 10 anni, con un prelevato che si colloca tra i 500 e gli 800 capi annui circa.

Esaminando questo dato, è possibile stabilire che il prelievo sia sempre stato operato sull'incremento utile annuo della specie e che, pertanto, l'intera popolazione di cinghiale presente sul territorio regionale, considerate la natalità e la mortalità naturale, sia sostanzialmente sempre la stessa.

Tenendo conto che l'incremento utile annuo di una popolazione di cinghiale è ritenuto del 100% (da un minimo del 50 ad un massimo del 200%), è quindi possibile stimare una consistenza numerica totale attuale, e costante nell'ultimo periodo, del cinghiale in Valle d'Aosta pari ad almeno 1500 esemplari.

Per quanto attiene la densità della specie in base al territorio si possono confrontare gli abbattimenti, suddivisi per giurisdizione forestale.


Comparando i dati sopra menzionati si può apprezzare come la densità della specie cinghiale in rapporto al territorio regionale non sia omogenea.

Appare evidente che la presenza della specie cinghiale è numericamente più significativa nella parte sud-orientale del territorio regionale ed in particolare nelle zone di fondovalle della Dora Baltea e nei tratti iniziali delle valli laterali delle giurisdizioni forestali di Pont-Saint-Martin, Verrès e Châtillon.


Nelle restanti giurisdizioni forestali si hanno delle densità decisamente inferiori. Tale situazione è stata rilevata costantemente nei vari anni analizzati.

Tabella: totale abbattimenti (attività venatoria + controllo)

Stazioni Forestali	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
PRE-SAINT-DIDIER	17	9	27	38	24	52	16	51	43	29	306
ARVIER	40	31	34	50	39	48	19	35	24	25	345
VILLENEUVE	8	2	3	4	2	9	15	14	7	15	79
AYMAVILLES	6	3	7	12	15	2	13	13	14	6	91
AOSTA	6	18	9	51	24	20	10	26	14	9	187
ETROUBLES	7	7	2	9	15	18	2	17	13	19	109
VALPELLINE	7	5	13	12	11	24	10	9	32	9	132
NUS	28	44	56	56	65	90	79	77	75	57	627
CHATILLON	141	101	88	100	102	177	162	162	102	92	1227
ANTEY	17	12	6	14	13	22	15	36	19	5	159
VERRES	173	99	128	177	94	129	171	163	171	126	1431
BRUSSON	15	32	8	28	35	26	19	17	28	31	239
PONT-ST-MARTIN	333	126	159	168	115	150	160	171	240	185	1807
GABY	22	16	9	20	17	27	29	27	33	41	241
TOTALE	820	505	549	739	571	794	720	818	815	649	6980



Allo stesso modo sono stati raccolti i dati dei danni provocati dalla specie alle colture agricole e rapportati agli abbattimenti, anch'essi suddivisi per giurisdizione forestale.



4. CENSIMENTO SUIDI DOMESTICI IN VALLE D'AOSTA

Nell'anno 2021 la Struttura Complessa di Sanità Animale del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL (SC SA) ha intrapreso, in accordo con la Regione, il lavoro di pulizia della Banca Dati Nazionale Suidi mediante il personale dell'Ufficio Anagrafe Sanitaria della Struttura Semplice (SS) Epidemiologia Veterinaria, coinvolgendo anche l'Ufficio Servizi Zootecnici (USZ) dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali e la Struttura Complessa di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche (SC IAPZ) per superare al meglio le criticità che tale lavoro comportava. Successivamente è stato elaborato un apposito file di lavoro assegnato ai Veterinari Ufficiali di territorio delle 4 Macrozone della SC SA per la verifica sul campo dei dati riportati nella BDN e l'ulteriore pulizia e correzione di errori per ogni singola azienda presente.

A seguito di tale verifica è stato stilato un file definitivo che è stato passato all'USZ competente in materia anagrafica per la correzione definitiva in BDN di tutte le posizioni aziendali aperte per quanto riguarda il settore studiato, in ottemperanza al dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022, avente come oggetto: "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana.", in particolare relativo all'art. 3, comma 1, lettera a).

Tale aggiornamento ha portato alla seguente situazione:

Tipo di allevamento	numero allevamenti	totale capi al 31/03/2021	Di cui riproduttori
Familiare	35	3	0
Da riproduzione	3	82	16
Produzione da ingrasso	50	26	0

Con una densità di 0.0359 capi per km².

DENSITÀ ALLEVAMENTI E CAPI SUINI PER REGIONE

DATA RIFERIMENTO
31/12/2021

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

Tutte

MODALITÀ ALLEVAMENTO

Tutte


0,0359

DENSITÀ ALLEVAMENTI (N. ALLEV. PER KMQ)

0,0359

DENSITÀ CAPI (N. CAPI. PER KMQ)

REGIONE	NUMERO ALLEVAMENTI	NUMERO CAPI	DENSITÀ ALLEVAMENTI (N. ALLEV. PER KMQ)	DENSITÀ CAPI (N. CAPI. PER KMQ)
ABRUZZO	12.449	69.209	1,1533	6,4117
BASILICATA	3.038	69.697	0,3040	6,9721
BOLZANO	5.504	8.271	0,7437	1,1176
CALABRIA	13.634	52.762	0,9039	3,4982
CAMPANIA	18.473	89.605	1,3588	6,3701
EMILIA ROMAGNA	3.531	1.047.966	0,1573	46,6716
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.907	265.068	0,2412	33,5242
LAZIO	12.518	42.954	0,7189	2,4600
LIGURIA	537	1.061	0,0991	0,1958
LOMBARDIA	8.306	4.431.032	0,3481	185,7254
MARCHE	7.609	107.116	0,8122	11,4348
MOUSE	5.504	23.690	1,2403	5,3384
PIEMONTE	3.070	1.285.522	0,1208	50,5934
PUGLIA	1.037	39.698	0,0934	1,7333
SARDEGNA	13.362	180.664	0,5509	7,4487
SICILIA	2.029	67.699	0,0789	2,6335
TOSCANA	4.702	124.256	0,2045	5,4042
TRENTO	665	6.000	0,1072	0,9670
UMBRIA	4.676	188.588	0,5530	21,3022
VALLE D'AOSTA	117	117	0,0359	0,0359
VENETO	8.985	702.566	0,4897	38,2905
Totale	131.652	8.794.481	0,4362	29,1374



Dati elaborati il 31/12/2021

per ciascun allevamento si considera l'ultimo censimento valido alla data di riferimento

SECONDA PARTE – OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO

5. PIANO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (MALATTIA PRESENTE IN UNA REGIONE CONFINANTE, MA NON SUL TERRITORIO REGIONALE)

a) Censimenti domestici e selvatici

Così come richiesto nell'Ordinanza del 13 gennaio 2022 del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Piano prevede una ricognizione di tutti gli stabilimenti che detengono suini e cinghiali nel territorio regionale da parte della Struttura Complessa di Sanità Animale del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL (SC SA).

Risulta molto importante e strategico mantenere un aggiornamento continuo e costante della BDN, soprattutto per quanto riguarda i dati sulle aperture di nuove posizioni e sulle chiusure delle aziende.

Cionondimeno, è previsto un continuo aggiornamento della stima della popolazione dei cinghiali presenti sul territorio regionale, che tenga conto anche della densità e della localizzazione per zone.

b) Sorveglianza passiva. Intensificazione della ricerca di carcasse di cinghiale

Considerando quanto detto al punto 3 riguardo la distribuzione della specie cinghiale sul territorio regionale il piano prevede di intensificare e standardizzare la sorveglianza passiva per la ricerca di carcasse di cinghiale nelle aree dove è registrata una maggiore densità. Verrà quindi potenziata la ricerca delle carcasse di cinghiale con l'ausilio dei cacciatori, coordinati dal Corpo Forestale della Valle d'Aosta, nella parte sud-orientale del territorio regionale corrispondente alle giurisdizioni forestali di Châtillon, Verrès e Pont-St-Martin, ed in particolare nelle zone di fondovalle della Dora Baltea e nei tratti iniziali delle valli laterali, senza, comunque, tralasciare la restante parte del territorio regionale. Questa attività verrà svolta possibilmente operando per transetti e con periodicità bimensile, compatibilmente con le risorse disponibili e con gli altri compiti istituzionali.

Tutte le carcasse ritrovate sul territorio sono segnalate al Corpo forestale della Valle d'Aosta che provvede alla loro geolocalizzazione ed al successivo trasporto alla Struttura Valle d'Aosta con annesso CeRMAS dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le necessarie valutazioni sanitarie.

Per la raccolta dei dati riguardanti la geolocalizzazione delle carcasse di cinghiale ritrovate verrà utilizzata l'applicazione GAIA, già in uso dall'Ufficio Flora e Fauna del Dipartimento Risorse Naturali e Corpo Forestale dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali per il tracciamento della specie Lupo. Tale applicazione verrà utilizzata dal personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta valdostano e dai cacciatori formati.

c) Piano di depopolamento della specie cinghiale

Aree di prelievo. Nelle aree di maggiore densità di cinghiali, vale a dire nella parte sud-orientale del territorio regionale corrispondente alle giurisdizioni forestali di Châtillon, Verrès e Pont-St-

Martin, ed in particolare nelle zone di fondovalle della Dora Baltea e nei tratti iniziali delle valli laterali, il piano prevede di intensificare il depopolamento della specie cinghiale con il “*massimo sforzo di prelievo ottenibile*” teso a raggiungere possibilmente l’80% di prelievo della popolazione stimata (come indicato nelle Linee guida per la gestione del cinghiale in ambito di PSA - DGSAF 0009987 del 21.04.2021) al fine di raggiungere una densità di circa 0.5-1 animale/km².

Il Programma regionale di controllo della specie cinghiale per il periodo 2020-2024, già approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 124 del 28 febbraio 2020, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 64 del 27 agosto 1994 e visto il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) rilasciato il 14 febbraio 2020, viene aggiornato in base alle ultime disposizioni sulla prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana.

Al termine di ogni anno è prevista la predisposizione di un report consuntivo di sintesi con i risultati ottenuti, sulla base del quale la Regione presenterà l’aggiornamento del piano per l’anno successivo; questa documentazione deve essere presentata a ISPRA e CEREP per la necessaria valutazione e la formulazione di eventuali correttivi da apportare alle azioni gestionali.

Tempi e tecniche di prelievo. Le tempistiche dell’attività di abbattimento degli esemplari di cinghiale saranno così individuate:

- abbattimenti in attività di controllo: da subito e fino a tutto il 2024, con possibilità di prevedere il prolungamento anche negli anni successivi a seguito di richiesta all’ISPRA. Tale attività viene effettuata durante tutto l’arco dell’anno, anche in periodo notturno, mediante tiro selettivo, girate e catture con gabbie o chiusini;
- abbattimenti in attività venatoria: il periodo e le modalità di abbattimento dei cinghiali sono indicati annualmente dal calendario venatorio, approvato dalla Giunta regionale previo parere dell’ISPRA. Ai sensi del Documento tecnico 21/04/2021, con riferimento in particolare all’esigenza di incrementare “l’utilizzo delle tecniche a basso impatto (in grado di limitare la movimentazione degli animali e la loro ulteriore diffusione sul territorio, nonché di massimizzare l’efficienza del prelievo) e il prelievo selettivo nei confronti di specifiche classi di sesso ed età”, oltre al tradizionale prelievo venatorio previsto dalla l.r. 64/1994 della durata di 5 mesi, da settembre a gennaio, mediante caccia di selezione (settembre-ottobre), caccia vagante (novembre –metà dicembre) e in braccata (metà dicembre-gennaio), e al fine di attuare gli interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana, si prevede di prolungare il periodo venatorio, unicamente con tiro selettivo, per tutto il periodo invernale, ulteriormente prorogabile in funzione degli abbattimenti effettuati.

Le operazioni di controllo della specie cinghiale sono svolte secondo le modalità indicate nel piano regionale con particolare attenzione per la biosicurezza. L’animale abbattuto deve essere eviscerato sul luogo di abbattimento utilizzando materiali idonei (telo per alimenti e vasche in plastica per alimenti). Lo smaltimento dei visceri e di altre parti di selvaggina non destinate al consumo umano deve avvenire conformemente alle disposizioni del punto 3 dell’articolo 11 della deliberazione di Giunta regionale n. 853 del 17/05/2013 (Linee guida per l’applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non

destinati al consumo umano e abroga il Reg. CE n. 1774/2002). Tali materiali “*possono essere smaltiti in loco da parte del cacciatore come previsto dal considerando n. 13 del Regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazione delle falde freatiche e danni all’ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante*”.

Soggetti coinvolti nel prelievo. Per quanto attiene al controllo oltre al personale del Corpo Forestale della Valle d’Aosta sono coinvolti nelle operazioni di prelievo le guardie delle Aziende faunistico venatorie e i cacciatori formati e abilitati; limitatamente al prelievo selettivo in aree venabili, i soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi.

In presenza di casi sospetti di PSA, prima di ogni operazione di controllo, deve essere individuato un responsabile che deve provvedere a informare tutti gli operatori presenti circa le misure obbligatorie di biosicurezza e igiene da attuarsi durante e dopo l'attività. Il responsabile assicura:

- la disinfezione del mezzo o di parti del mezzo che sono stati a contatto con il cinghiale abbattuto o con il sangue,
- la disinfezione delle attrezzature che sono state utilizzate per il trasporto dei cinghiali abbattuti o del materiale che è stato utilizzato per la copertura della carcassa durante il trasporto,
- il lavaggio e la disinfezione delle calzature utilizzate: queste ultime dovranno essere ad uso esclusivo dell'attività di controllo e dovranno essere sostituite con altre pulite prima di lasciare la zona di battuta,
- lavaggio e disinfezione delle apparecchiature che sono state a contatto con i cinghiali abbattuti (funi, ganci, coltelli, grembiuli ecc.),
- che i veicoli utilizzati per il trasporto dei cinghiali abbattuti o attrezzature da caccia siano ammessi per altri usi agricoli/zootecnici solo dopo una adeguata pulizia, lavaggio e disinfezione.

Le stesse misure di cui ai punti precedenti si applicano anche nei casi di abbattimento singolo.

Si ritiene utile e necessario coordinare tali operazioni con la Regione Piemonte per evitare spostamenti di cinghiali da una Regione all’altra.

e) Destino delle carni dei cinghiali abbattuti

Gli animali abbattuti durante l'attività di controllo e destinati al consumo alimentare, sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico sanitario secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia.

f) Destino degli animali incidentati o con alterazioni del normale comportamento e procedure di smaltimento delle carcasse in caso di sospetto/conferma di PSA

I cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per i cinghiali morti per cause diverse, viene attivato un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte

dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV). I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché i dati epidemiologici e quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dell'IZSPLV, ivi inclusi quelli sulla *Trichinella* spp, confluiscono nei sistemi informativi del Ministero della salute.

In caso di sospetto/conferma di PSA le carcasse devono essere inviate alla distruzione nel rigoroso rispetto delle procedure di Biosicurezza.

g) Cinghiali recuperati o accolti al Centro di Recupero della Fauna Selvatica (CRAS)

Il Centro di recupero della fauna selvatica (CRAS), in caso di intervento su suidi selvatici in difficoltà, ha l'obbligo di informare tempestivamente i Servizi veterinari del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL e il CeRMAS.

h) Attivazione di un laboratorio di prima istanza per l'esecuzione delle analisi per la diagnosi di PSA

Al fine di poter eseguire in tempi celeri le analisi sulle carcasse di cinghiale rinvenute nel territorio regionale viene richiesta l'attivazione di un laboratorio di prima istanza presso il Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli animali selvatici (CeRMAS) che esegua analisi in RT-PCR per la diagnosi di Peste Suina Africana.

i) Azioni nei Parchi e nelle aree protette

Tutte le azioni descritte nei punti precedenti devono essere svolte anche nelle Aree Protette e nei parchi nazionali e regionali, come previsto dal decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022, adottando o adeguando i Piani di gestione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione.

j) Numero di reperibilità Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV)

Vista l'emergenza in atto nel territorio di competenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, è stato istituito un numero di pronta disponibilità per emergenze sanitarie animali (011/2686400) a cui rivolgersi da parte degli operatori preposti alla sorveglianza passiva per il coinvolgimento del personale qualificato dell'IZS nei giorni festivi e prefestivi.

k) Azioni gestionali ad integrazione del prelievo ("metodi ecologici")

1. Biosicurezza negli allevamenti e in alpeggio

Una volta aggiornata l'anagrafica della Banca Dati Nazionale dei suidi da parte dell'Ufficio Servizi Zootecnici (USZ), la Struttura Complessa di Sanità Animale del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL (SC SA) procederà ad una ricognizione sul campo delle misure di biosicurezza in atto di tutte le aziende attive presenti sul territorio regionale mediante apposite checklist, in ottemperanza al dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022, avente come oggetto: "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana.", in particolare relativo all'art. 3, comma 1, lettera c).

I criteri minimi di biosicurezza per le diverse tipologie aziendali sono i seguenti:

- Criteri minimi di biosicurezza per le aziende suinicole non commerciali/familiari stabulate:
 - a. divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009),
 - b. evitare qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con i cinghiali,
 - c. evitare qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia),
 - d. adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nei locali di stabulazione),
 - e. utilizzare disinfettanti efficaci ed idonei come previsto dalle norme vigenti,
 - f. divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia,
 - g. divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Questo divieto deve essere reso visibile con cartellonistica,
 - h. controllo veterinario ufficiale in ogni macellazione a domicilio,
 - i. divieto di utilizzo di scrofe/verri per la riproduzione,
 - j. i locali dell'azienda dovrebbero:
 - essere costruiti in modo tale da impedire l'ingresso di cinghiali o altri animali (ad es. cani),
 - prevedere sistemi di disinfezione per indumenti e calzature degli operatori (o locali adibiti a spogliatoio) per permetterne il cambio negli allevamenti che abbiano una consistenza > a 4 capi in corrispondenza dell'ingresso in azienda,
 - k. evitare la movimentazione dei suidi da vita (compreso l'alpeggio) se non verso il macello.
- Criteri minimi di biosicurezza (oltre ai punti precedenti) per le aziende suinicole non commerciali "familiari all'aperto/semibrado" in autoconsumo:
 - l. obbligo di dotarsi di doppia recinzione di protezione, che includa i punti di abbeverata, di alimentazione, di stoccaggio alimenti o liquami. Le due recinzioni devono essere distanti almeno 1 metro;
 - m. obbligo di quarantena degli animali di nuova introduzione,
- Criteri biosicurezza (oltre ai punti precedenti, derogando il punto k) per le aziende commerciali stabulate (al chiuso):

Le aziende commerciali, oltre a quanto previsto precedentemente, devono dotarsi di un piano di biosicurezza approvato/concordato con i servizi veterinari e adattato alla categoria aziendale nel rispetto della normativa nazionale. Tale piano dovrebbe includere almeno le seguenti fondamentali procedure (ma non deve essere limitato solo a queste):

- n. individuare e separare adeguatamente le aree pulite e sporche per il personale (es. spogliatoi, bagni con docce, locali mensa),

- o. stabilire e applicare adeguate operazioni di disinfezione di veicoli, locali,
- p. stabilire regole igienico sanitarie per il personale,
- q. vietare/verificare la detenzione di suini da parte del personale,
- r. riesaminare a livello logistico la disposizione degli edifici aziendali, in modo da garantire un'adeguata separazione e flussi fra le unità di produzione (punti di entrata dei nuovi animali, quarantena etc.),
- s. effettuare audit interni o eseguire autovalutazioni al fine di migliorare il programma di biosicurezza aziendale.
- t. Inoltre dette aziende hanno l'obbligo laddove possibile di dotarsi di idonee recinzioni di protezione almeno intorno agli edifici dove sono stabulati gli animali, e quelli di stoccaggio di mangime e liquame. Le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle norme di biosicurezza e quelle qualora realizzate senza opere murarie costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001 e rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Esse sono realizzate anche in deroga alle disposizioni della disciplina urbanistica ed edilizia comunale e regionale, nonché della disciplina in materia idrogeologica;

- Criteri minimi di biosicurezza (oltre ai punti precedenti) per le aziende suinicole commerciali "all'aperto/semibrado"

- n. obbligo di dotarsi di idonee recinzioni di protezione, che includano i punti di abbeverata, di alimentazione, di stoccaggio alimenti o liquami. In caso di doppia recinzione, le due recinzioni devono essere distanti almeno 1 metro.

E' importante sottolineare che a tali misure devono sottostare anche le strutture di alpeggio laddove siano presenti dei suidi.

2. Coinvolgimento della popolazione

Il piano prevede di rafforzare la campagna di informazione della popolazione riguardo al rischio di introduzione della PSA nel territorio regionale, continuando l'attività iniziata nel 2021 con la distribuzione di volantini e dépliant e proseguita nel 2022 con la pubblicazione di un video informativo sui siti della Regione e dell'Azienda USL.

Per rendere ancora più efficace la sorveglianza passiva nel selvatico si ritiene importante informare la popolazione sulle misure da adottare in caso di ritrovamento di una carcassa di cinghiale attraverso la distribuzione a tutti i comuni di una locandina esplicativa da apporre nelle bacheche dei villaggi di facile individuazione da parte di turisti e frequentatori dei boschi (escursionisti, runners, cercatori di funghi, ecc.). La comunicazione riporterà alcune misure di biosicurezza da adottare (ad esempio non toccare né spostare la carcassa) e il numero da chiamare per segnalare la posizione della carcassa (1515).

3. Formazione dei cacciatori


Al fine di fornire un'adeguata preparazione igienico-sanitaria ai cacciatori che prenderanno parte alle operazioni di sorveglianza passiva e di controllo della popolazione della specie cinghiale, il Centro di Educazione Regionale Faunistico (CERF) con l'ausilio dei servizi veterinari del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, del CeRMAS e di altro personale abilitato, organizzerà dei corsi di formazione sanitaria nei quali verranno fornite le indicazioni sulla resistenza del virus nelle diverse matrici, le misure da adottare per evitare la contaminazione ambientale e la diffusione del virus della PSA, le misure di smaltimento dei visceri e di trattamento delle carcasse, nonché di disinfezione di strumenti potenzialmente contaminati.

TERZA PARTE – PIANO DI ERADICAZIONE


6. PIANO DI EMERGENZA E DI ERADICAZIONE DELLA PSA (PRESENZA DI UN FOCOLAIO ATTIVO NEL TERRITORIO REGIONALE)

Alla conferma della presenza di PSA nel cinghiale è immediatamente necessario stabilire una ZONA INFETTA (Art. 63 del Regolamento Delegato 2020/687) e una ZONA DI SORVEGLIANZA (O ZONA ADDIZIONALE DI SORVEGLIANZA ai sensi dell'Art. 64 e dell'Art. 70 del Regolamento (UE) 2016/429 e dell'Art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605). Il Ministero della salute (MdS) comunica i confini alla Commissione Europea. I confini della zona infetta devono tenere in considerazione la continuità di areale di distribuzione del cinghiale e la presenza di barriere naturali o artificiali che possano ridurre il contatto tra popolazione di cinghiale infetta e indenne.

Istituzione della zona infetta (area di 6 km intorno al poligono ricavato unendo i punti GPS dove sono state rinvenute le carcasse):



Istituzione della zona buffer o di sorveglianza (area di 10km intorno alla zona infetta):



Così come previsto nelle ordinanze ministeriali del 13 gennaio 2022 e del 18/01/2022 emesse a seguito dei casi di positività riscontrati in Piemonte e Liguria, **nella ZONA INFETTA** verranno adottate le seguenti misure:

- Per quanto riguarda i suini selvatici:
 - i. divieto di attività venatoria di qualsiasi tipologia e di tutte le attività all'aperto;
 - ii. ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici a partire dalle zone immediatamente esterne ai confini della zona infetta in senso centripeto in conformità a quanto previsto dal piano nazionale di sorveglianza e dal Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici;
 - iii. gestione e smaltimento di tutte le carcasse ritrovate nel territorio della zona infetta, e degli animali moribondi eventualmente abbattuti in loco, secondo procedure di biosicurezza così come previsto nel Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici;
 - iv. divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne e prodotti a base di carne, di trofei e ogni altro prodotto che sia stato ottenuto da suini selvatici cacciati o comunque macellati;
 - v. il Centro di recupero della fauna selvatica (CRAS), in caso di intervento su suini selvatici in difficoltà, ha l'obbligo di informare preliminarmente i Servizi veterinari territorialmente competenti.

- Per quanto riguarda i suini detenuti in allevamento (inclusi i cinghiali):
 - i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suidi detenuti ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali;
 - ii. macellazione immediata dei suidi detenuti all'interno di allevamenti bradi e semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci e divieto di ripopolamento per i successivi 6 mesi;
 - iii. macellazione immediata dei suidi detenuti all'interno degli allevamenti familiari previa visita clinica e sotto controllo ufficiale e divieto di ripopolamento per i successivi 6 mesi;
 - iv. programmazione delle macellazioni dei suidi presenti negli allevamenti di tipo commerciale e divieto di riproduzione e di ripopolamento per i successivi 6 mesi;
 - v. esecuzione del controllo virologico di tutti i suidi morti e dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, Regolamento delegato (UE) 2020/689;
 - vi. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini, l'operatore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con il Servizio veterinario

dell'Azienda USL la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus;

- vii. allo scadere dei 6 mesi dal divieto di ripopolamento di cui ai punti iii e iv, valutata la situazione epidemiologica esistente, sarà possibile il ripopolamento degli allevamenti previa verifica da parte dei servizi veterinari competenti dell'adozione di misure di biosicurezza di cui all'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e dei livelli di biosicurezza attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it;
- viii. divieto di movimentazione di suidi detenuti in stabilimenti siti in zona infetta ad eccezione della movimentazione finalizzata alla macellazione che dovrà avvenire in vincolo e previa autorizzazione dei Servizi veterinari competenti;
- ix. divieto di movimentazione di suidi detenuti da e verso la zona infetta ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- x. divieto di movimentazione di partite di materiale germinale ottenuto da suidi detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- xi. divieto di movimentazione di partite di sottoprodotti di origine animale ottenute da suidi detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- xii. divieto di movimentazione di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suidi detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

Nella **ZONA DI SORVEGLIANZA**, nei territori quindi compresi nell'area di 10 Km confinante con la zona infetta, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 verranno adottate le seguenti misure:

- a) rafforzamento della sorveglianza anche attraverso la programmazione dell'attività di ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici;
- b) regolamentazione dell'attività venatoria e delle altre attività all'aperto di natura agro-silvo-pastorale limitando al massimo il disturbo ai suini selvatici col fine di ridurre la mobilità;
- c) censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suidi ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali;
- d) divieto di movimentazione diversa da quella finalizzata alla macellazione di cinghiali catturati in aree protette e in altri istituti faunistici;
- e) esecuzione puntuale del controllo virologico di tutti i verri e le scrofe morti, dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, Regolamento delegato (UE) 2020/689 e dei suini appartenenti alle altre categorie limitatamente ai soggetti con peso maggiore di 20kg morti il sabato e la domenica;
- f) qualora si rendano necessari nuovi trattamenti terapeutici sui suidi non già precedentemente pianificati, l'operatore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con il Servizio veterinario dell'Azienda USL la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus;

- g) adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti così come previsto dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e verifica dei livelli di biosicurezza di tutti gli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia "semibrado", attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari dell'Azienda USL, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse;
- h) i suini detenuti in allevamenti di tipologia "semibrado" compresi i cinghiali detenuti, laddove i Servizi veterinari dell'Azienda USL verifichino l'assenza di strutture che garantiscono l'effettiva separazione con i suini selvatici a vita libera in ogni forma di recinzione, sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla macellazione ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate;
- i) rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserimento dell'obbligo di validazione del Modello 4 da parte del Servizio veterinario dell'Azienda USL;
- j) macellazione tempestiva dei suini detenuti negli allevamenti familiari e divieto di ripopolamento fino alla revoca della zona infetta;
- k) divieto di movimentazione di suini detenuti al di fuori dalla zona ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

- Istallazione di reti di contenimento della specie cinghiale

Al fine di garantire l'attività di controllo della popolazione di cinghiali presenti nelle zone infette, necessaria all'eradicazione della PSA, si potrà provvedere ad installare le opportune recinzioni o altre opere che confinino tale popolazione. Tali installazioni sono temporanee, per il periodo necessario all'eradicazione della PSA e sono realizzate in deroga alle disposizioni del codice della strada, dlgs 285/1992 e s.m.i., alle disposizioni in materia di procedimento espropriativo, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. e a quanto previsto dal codice degli appalti, dlgs 50/2016 e s.m.i. in materia di affidamento dei lavori e servizi, programmazione e progettazione degli interventi. Inoltre tali installazioni costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001 e rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Esse sono realizzate in deroga alle disposizioni della disciplina urbanistica ed edilizia comunale e regionale, nonché della disciplina in materia idrogeologica.

GESTIONE DELLE CARCASSE

Per la gestione delle carcasse sia in caso di sospetto di PSA sia di conferma di PSA per la zona infetta e di sorveglianza, si applicano le procedure previste dal Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazione di suidi selvatici e dal Manuale operativo pesti suine, entrambi del Ministero della salute.